



CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA

C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI SASSARI
ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

ORDINANZA SINDACALE N. 31

DEL 13/11/2018

OGGETTO: PRESCRIZIONI ATTE A FRENARE L'INFESTAZIONE DEGLI INSETTI VETTORI ED IL PROPAGARSI DEL VIRUS WEST NILE DISEASE (WND) FEBBRE DEL NILO.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione **PG/2018/352487 del 06/11/2018** del Servizio di Sanità Animale ASL Olbia, con la quale viene segnalata la conferma di positività di West Nile Disease in un capo morto di Cornacchia Grigia (*Corvus Corone Cornix*) rinvenuta nel selvatico del Comune di Tempio località "Cacuasicca", Lat. **40,921673** Long. **9,081863**;

VISTO che la malattia in argomento è una malattia infettiva provocata dal virus West Nile Disease, trasmesso all'uomo e agli animali (in genere equidi e uccelli) attraverso la puntura di una zanzara infetta che funge da vettore e che non si trasmette da persona a persona, o dal cavallo all'uomo;

VISTO che le zanzare che trasmettono il virus appartengono al genere *Culex* (zanzara comune), mentre come serbatoio di infezione sono state identificate oltre 70 specie di uccelli;

VISTO che la maggior parte delle infezioni decorre in modo del tutto inapparente, manifestandosi solo in alcuni con sintomatologia identica alla sintomatologia dell'influenza, ovvero con febbre, cefalee, dolori, muscolari ed articolari, raramente accompagnati da eruzioni cutanee;

VISTO che è necessario adottare misure comportamentali atte a controllare l'esposizione ai vettori del virus West Nile Disease ovvero le zanzare comuni mediante:

1. Applicazione sulla cute esposta di repellenti per gli insetti, alloggiare in stanze dotate di condizionamento d'aria o in mancanza di questo di zanzariere alle finestre, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, soprattutto all'alba e al tramonto vuotare di frequente i sottovasi dei fiori e qualsiasi contenitore dell'acqua, quali ad esempio le ciotole d'acqua per gli animali;
2. Periodica disinfestazione;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n. 320;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833 e smi;

VISTO il DLGS 18/08/2000 n. 267;

VISTO il Decreto 03/06/2014 emanato dal Ministero della Salute;

VISTA la determinazione n. 1511 del 28/11/2016 emanata dalla Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità;

RAVVISATA la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della zanzara e per tanto anche su aree private, poiché tale insetto, può provocare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000, che pone in capo al Sindaco quale Ufficiale di Governo, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

ORDINA

Alla cittadinanza con particolare attenzione al periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 novembre di ogni anno ed oltre per il prolungarsi di condizioni climatiche/metereologi particolarmente favorevoli:

- Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all'interno degli appartamenti;
- Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- Di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori etc con cadenza settimanale;
- Di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili quali ad esempio vasche di cemento, bidoni o fonti per l'irrigazione degli orti con strutture rigide (reti di plastica o zanzariere);
- Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10, 20 mg per litro d'acqua;
- Di introdurre nelle fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (pesci rossi, gambusia, etc)
- Di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili;
- Di provvedere a vuotare almeno una volta a settimana i portafiori cimiteriali avendo cura di gettare l'acqua nel terreno.

IN PARTICOLARE ORDINA

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali poi li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli di copertura di silos plastici all'aperto o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici.

Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi allo scopo di evitare raccolte scoperte anche temporanee di acque stagnate e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolai larvali e degli spazi verdi.

Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di stesso, vasconi, etc):

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d'auto o assimilabili oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno a propria cura:

- Disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai 15 giorni, dopo averli vuotati da eventuale acque a e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneo ad evitare la raccolta d'acqua piovana;
- Eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;
- Provvedere alla disinfestazione con cadenza quindicinale dei pneumatici privi di copertura movimentati in un periodo di tempo tra i 1 e 15 giorni.

Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e dei vivai, dovranno procedere a una disinfestazione delle aree interessate dalle attività, tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza di zanzare, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno procedere immediatamente a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione e, se ritenuto opportuno, anche mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità di tali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà di ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

DISPONE

L'invio di copia della presente ordinanza all'ATS Azienda Tutela Salute, Servizio di Sanità Animale ASSL Olbia – Distretto di Tempio Pausania.

La massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera.

La polizia locale è incaricata della attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà pubblica all'Albo Pretorio On line per 15 GIORNI CONSECUTIVI e depositata presso la Segreteria per la conservazione in archivio.

Tempio Pausania lì 13/11/2018

Il Sindaco

Avv. Andrea Mario Biancareddu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005